

# *Circolare mensile Eutekne*

## **AGOSTO 2018: NOVITÀ..... 2**

---

1	Associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative - Principali agevolazioni fiscali - Chiarimenti .....	2
2	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande.....	4
3	Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Ulteriori chiarimenti .....	7
4	Voucher digitalizzazione - Sostenimento delle spese e richiesta di erogazione - Proroga dei termini finali .....	7
5	Cessioni di alimenti per cani e gatti - Aliquota IVA applicabile .....	8
6	Analisi del rischio di evasione fiscale - Utilizzo dei dati comunicati all'Archivio dei rapporti finanziari .....	8
7	Soggetti del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 - Interventi di ricostruzione privata - Detrazione fiscale .....	9
8	Canone RAI - Rimborso per i soggetti del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.....	10
9	Conferimento dell'azienda di una stabile organizzazione italiana di società estera a favore di una società italiana - Neutralità fiscale.....	11

---

## **SETTEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....12**

---

<b>1</b>	<p><b>ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE - PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI - CHIARIMENTI</b></p> <p>Con la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18, sono stati forniti chiarimenti in merito alle principali agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative (L. 398/91 e art. 148 co. 3 del TUIR), nonché sull'impatto della riforma del Terzo settore sulle stesse.</p> <p>Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 398/91</b></p> <p><b>Attività connesse a quelle istituzionali</b></p> <p>L'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 398/91 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.</p> <p>Rientrano tra i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica, ad esempio, i proventi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica;</li> <li>• dalla vendita di materiali sportivi, di <i>gadget</i> pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie.</li> </ul> <p>Sono, invece, escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in luoghi distanti da quelli dove si svolge l'attività sportiva.</p> <p><b>Esercizio dell'opzione</b></p> <p>Le associazioni e le società sportive dilettantistiche non lucrative che non hanno presentato alla SIAE la comunicazione relativa all'opzione per fruire del regime di favore in esame non decadono dalle agevolazioni se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno attuato un comportamento concludente;</li> <li>• hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge (vale a dire barrando l'apposita casella nel quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi).</li> </ul> <p>La mancata comunicazione alla SIAE è però soggetta alla sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro prevista dall'art. 11 del DLgs. 471/97.</p> <p><b>Riforma del Terzo settore</b></p> <p>Il regime di cui alla L. 398/91 non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore (iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore), mentre continuerà a trovare applicazione per quelle che non assumeranno tale qualifica.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI</b></p> <p><b>Condizioni</b></p> <p>L'art. 148 co. 3 del TUIR prevede la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività agevolate devono essere effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche o dalle società sportive dilettantistiche non lucrative;</li> <li>• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;</li> <li>• le stesse attività devono essere effettuate <i>"in diretta attuazione degli scopi istituzionali"</i>, ponendosi quindi direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva.</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono pertanto escluse dall’art. 148 co. 3 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio;</li> <li>• l’attività di somministrazione di alimenti o bevande resa in locali interni all’associazione o società sportiva dilettantistica.</li> </ul> <p><b>Riforma del Terzo settore</b></p> <p>Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore non potranno più essere destinatarie della previsione di decommercializzazione prevista dall’art. 148 co. 3 del TUIR.</p> <p>Solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno tale qualifica potranno continuare ad avvalersi di tale previsione.</p>
<p><b>1.3</b></p>	<p><b>MODELLO EAS “TARDIVO”</b></p> <p>In caso di presentazione del modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. “remissione <i>in bonis</i>”, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo modello.</p> <p>Fermo restando il rispetto dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’ente sportivo dilettantistico potrà in tal caso applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.</p>
<p><b>1.4</b></p>	<p><b>PROFILI IVA</b></p> <p>La circolare in esame ha fornito chiarimenti anche in materia di IVA circa la decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/91 e gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le attività di spettacolo e intrattenimento.</p> <p><b>Detraibilità dell’IVA in caso di decadenza dal regime agevolato</b></p> <p>In caso di decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/91 a seguito di controllo fiscale, è possibile riconoscere alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) il diritto alla detrazione dell’IVA assolta anche in assenza della registrazione della relativa fattura d’acquisto. Questo a condizione che sia provata la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio del predetto diritto (es. soggettività passiva IVA).</p> <p><b>Riqualificazione dell’attività svolta</b></p> <p>Qualora in sede di accertamento l’attività svolta dall’ASD sia riqualificata come commerciale per l’assenza del reale carattere associativo dell’ente, l’IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo l’imposta alle somme riscosse dall’associazione a fronte di tale attività.</p> <p><b>Certificazione dei corrispettivi per le manifestazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Per le ASD e le SSD che si avvalgono del regime di cui alla L. 398/91, l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale previsto dall’art. 2 co. 1 lett. hh) del DPR 696/96 riguarda solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di spettacolo e intrattenimento (le manifestazioni sportive dilettantistiche rientrano nelle attività spettacolistiche).</p>
<p><b>1.5</b></p>	<p><b>IMPOSTA DI BOLLO</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero in modo assoluto dall’imposta di bollo, prevista dall’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, per “<i>atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti</i>” dalle “<i>federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI</i>”, trova tuttora applicazione, non essendo stata abrogata dalla riforma del Terzo settore attuata dal DLgs. 117/2017.</p> <p>Inoltre, la circolare ha precisato che nell’esonero rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, che i singoli tesserati presentano a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione,</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>in quanto si tratta di documentazione necessaria per eseguire i rimborsi, il cui rilascio viene quindi "richiesto" dalle Federazioni, proprio come specificato dalla norma. Inoltre, l'esenzione trova applicazione non solo alle Federazioni Sportive Nazionali, ma anche alle "Discipline Sportive Associate".</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con il DM 8.5.2018, pubblicato sulla G.U. 9.8.2018 n. 184:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2018;</li> <li>• vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.</li> </ul>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;</li> <li>• allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.</li> </ul>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</b></p> <p>Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviata dal 4.12.2018;</li> <li>• terminata entro il 3.6.2019.</li> </ul> <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 4.12.2018, purché successivi al 9.8.2018.</p> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;</li> <li>• la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.</li> </ul> <p><b>Formazione a distanza</b></p> <p>Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.</p> <p>Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza, sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli <i>in itinere</i> sullo svolgimento di tali corsi.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;</li> <li>• nel limite del previsto stanziamento, pari a 9.600.000,00 euro;</li> <li>• sulla base dei previsti massimali.</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 persone);</li> <li>• 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone);</li> <li>• 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone);</li> <li>• 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).</li> </ul> <p>I raggruppamenti di imprese potranno ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro.</p> <p>Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ore di formazione: 24 per ciascun partecipante con qualifica di autista e 40 per gli altri dipendenti;</li> <li>• compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;</li> <li>• compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora;</li> <li>• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.</li> </ul> <p>Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai <i>tutor</i>, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità pubblicate sul relativo sito Internet (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione - Contributi ed Incentivi per l'anno 2018";</li> <li>• a partire dal 25.9.2018 ed entro il 29.10.2018.</li> </ul> <p><b><i>Dati da indicare nella domanda telematica</i></b></p> <p>In sede di compilazione <i>on line</i> della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del richiedente;</li> <li>• il soggetto attuatore delle azioni formative;</li> <li>• il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;</li> <li>• il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso);</li> <li>• il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzate esclusivamente per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).</li> </ul> <p><b><i>Tenuta di un registro di presenze elettronico</i></b></p> <p>Ciascun soggetto richiedente è tenuto alla compilazione di un registro di presenze elettronico, da eseguirsi entro le ore 24.00 della giornata di svolgimento della lezione.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>ne, accedendo all'apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che saranno comunicate sul sito del soggetto gestore degli adempimenti tecnici e operativi, RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti Spa (<a href="http://www.ramspa.it">www.ramspa.it</a>).</p>
<p><b>2.5</b></p>	<p><b>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</b> Entro 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione di fine attività;</li> <li>• una rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei partecipanti;</li> <li>• la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;</li> <li>• la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;</li> <li>• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;</li> <li>• i tracciati della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>;</li> <li>• il dettaglio dei costi per singole voci.</li> </ul> <p><b>Certificazione della documentazione contabile</b> La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali. Il relativo costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;</li> <li>• non concorrerà però a determinare le previste soglie.</li> </ul> <p><b>Modalità di presentazione</b> Le modalità di presentazione della documentazione in esame saranno pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>).</p>
<p><b>2.6</b></p>	<p><b>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE</b> Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.</p>
<p><b>2.7</b></p>	<p><b>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b> L'erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al termine della realizzazione del progetto formativo;</li> <li>• previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.</p>
<p><b>2.8</b></p>	<p><b>REVOCA DEI CONTRIBUTI</b> I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;</li> <li>• mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;</li> <li>• mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;</li> <li>• dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.</li> </ul> <p><b>Restituzione del contributo già erogato</b> Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p>

segue	<p><b>Esclusione dell'impresa dai contributi per gli anni successivi</b> Nel caso in cui il numero degli accertamenti di anche una sola delle suddette irregolarità risultasse superiore a 4, si provvederà ad escludere l'impresa dalla facoltà di accedere al contributo per le successive edizioni dell'agevolazione.</p>
<b>3</b>	<p><b>SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b> Sono stati forniti ulteriori chiarimenti con riferimento agli investimenti oggetto di super-ammortamenti e iper-ammortamenti.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>MAGAZZINI AUTOPORTANTI</b> Con la ris. Agenzia delle Entrate 9.8.2018 n. 62, viene ribadito che, al fine di individuare gli investimenti esclusi dai super e iper-ammortamenti in quanto "fabbricati e costruzioni", assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E". Applicando tali criteri alla fattispecie dei c.d. "magazzini autoportanti", ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possono essere oggetto di super e iper-ammortamenti soltanto le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, vale a dire i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.);</li> <li>• sono escluse le strutture costituenti le scaffalature e gli impianti antincendio.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>MACCHINE UTENSILI E REQUISITO DELL'INTERCONNESSIONE</b> Con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, necessario ai fini della fruizione degli iper-ammortamenti, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 1.8.2018 n. 295485, ha chiarito che per alcune macchine utensili (quali trince, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione) l'applicazione della disciplina agevolativa non richiede necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o <i>part program</i> riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio, da sistema informatico, da singolo utente, <i>owner</i> del processo, ecc.). Al contrario, è sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.</p>
<b>4</b>	<p><b>VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - SOSTENIMENTO DELLE SPESE E RICHIESTA DI EROGAZIONE - PROROGA DEI TERMINI FINALI</b></p>
	<p>Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1.8.2018 è stato prorogato al 14.12.2018 il termine per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, ai fini dell'ottenimento del c.d. "voucher digitalizzazione" (art. 6 co. 1 - 3 del DL 145/2013). Per approfondimenti sull'agevolazione in argomento, si vedano le Circolari Mensili di ottobre e novembre 2017 e di marzo e giugno 2018.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE SPESE</b> In virtù della proroga, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 14.3.2018 e ultimate entro il 14.12.2018 (termine così prorogato dal DM 1.8.2018, in luogo dell'originario termine del 14.9.2018). Per "data di ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>PROROGA DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER</b> Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione (DM 14.3.2018 e DM 1.6.2018) è tenuta a presentare una specifica richiesta di erogazione, tramite l'apposita procedura informatica.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Al riguardo, il nuovo decreto stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il termine iniziale per la presentazione delle richieste di erogazione del <i>voucher</i> rimane fissato al 14.9.2018 (DM 29.3.2018);</li> <li>• il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, a pena di decadenza dalle agevolazioni, è prorogato al 14.3.2019 (in luogo dell'originario termine del 13.12.2018).</li> </ul> <p>In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutti i titoli di spesa.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>CESSIONI DI ALIMENTI PER CANI E GATTI - ALIQUOTA IVA APPLICABILE</b></p>
	<p>In relazione a un'istanza di interpello presentata sul tema, la ris. Agenzia delle Entrate 7.8.2018 n. 60 ha precisato l'aliquota IVA da applicare alle cessioni di determinati alimenti per cani e gatti.</p>
<p><b>5.1</b></p>	<p><b>PRODOTTI INTERESSATI</b></p> <p>I prodotti interessati dall'interpello hanno la funzione di integrare l'alimentazione dei predetti animali e sono classificati come "mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti" dalla normativa europea in materia.</p>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>CLASSIFICAZIONE DOGANALE</b></p> <p>Sulla base del parere tecnico fornito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i citati prodotti sono stati classificati come segue nell'ambito della tariffa doganale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capitolo 23 "<i>Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali</i>";</li> <li>• voce 2309 "<i>Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali</i>";</li> <li>• sottovoce 230910 "<i>Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto</i>".</li> </ul>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>ALIQUOTA IVA APPLICABILE</b></p> <p>Le cessioni dei prodotti in esame sono soggette all'aliquota IVA ordinaria.</p> <p>Sulla base della classificazione doganale attribuita e stante la formulazione letterale del punto 91 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle "<i>preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali</i>", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile, infatti, l'aliquota IVA del 10%.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE - UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 31.8.2018 n. 197357, ha definito una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali, basata sull'utilizzo integrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari;</li> <li>• degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.</li> </ul>
<p><b>6.1</b></p>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO EVASIONE</b></p> <p>La procedura in esame individua le società per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno d'imposta 2016 è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA;</li> <li>• presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.</li> </ul> <p>Per ogni posizione selezionata viene comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, oltre agli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.</p>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>CONTROLLI SULLE POSIZIONI SELEZIONATE</b></p> <p>Le posizioni selezionate sono comunicate dalla Divisione Contribuenti alle Direzioni regionali e provinciali per le valutazioni relative all'avvio delle ordinarie attività di</p>



segue	<p>controllo. A loro volta, gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti.</p>
7	<p><b>SOGGETTI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017 - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA - DETRAZIONE FISCALE</b></p>
	<p>Con l'ordinanza 31.7.2018 n. 60, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 23.8.2018 n. 195, il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, ha definito il rapporto tra i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 6 del DL 17.10.2016 n. 189 per gli interventi di ricostruzione privata e le detrazioni fiscali di cui all'art. 16 commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>sexies</i>.1 del DL 63/2013 (c.d. "sisma <i>bonus</i>"), previste per gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici.</p> <p>L'ordinanza, inoltre, indica le regole tecniche da seguire per la predisposizione dei progetti relativi alle varie ipotesi di interventi finanziabili.</p>
7.1	<p><b>DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE ECCEDENTI IL CONTRIBUTO CONCESSO</b></p> <p>Le detrazioni fiscali per gli interventi antisismici di cui all'art. 16 commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>sexies</i>.1 del DL 63/2013 spettano solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici avvenuti dal 24.8.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (si tratta dei contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali n. 4/2016, n. 8/2016, n. 13/2017 e n. 19/2017).</p> <p>In tal modo, si dà attuazione al divieto di cumulo tra le due tipologie di agevolazioni espressamente previsto dall'art. 1 co. 3 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), secondo cui le detrazioni di cui ai commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>sexies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.</p>
7.2	<p><b>CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>Le spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi vanno contabilizzate separatamente da quelle per gli interventi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.</p>
7.3	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO</b></p> <p>I soggetti legittimati devono allegare alla domanda di contributo un'apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale, ovvero una copia della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, deve inoltre essere allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate atta a dimostrare le spese sostenute.</p>
7.4	<p><b>MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI</b></p> <p>L'ordinanza in commento disciplina le modalità di predisposizione dei progetti e la loro esecuzione per coloro che intendano fruire delle agevolazioni nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di immediata esecuzione;</li> <li>• interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino.</li> </ul>
7.5	<p><b>ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI</b></p> <p>L'ordinanza 31.7.2018 n. 60 è entrata in vigore il 3.8.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.</p> <p>Le disposizioni contenute nell'ordinanza in oggetto si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali al 3.8.2018 non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo.</p>

segue	Laddove alla stessa data la domanda di contributo sia già stata depositata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può assegnare al richiedente un termine non inferiore a 15 giorni per integrare l'istanza.
<b>8</b>	<b>CANONE RAI - RIMBORSO PER I SOGGETTI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017</b>
	<p>In favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, l'art. 1 co. 3 del DL 29.5.2018 n. 55, conv. L. 24.7.2018 n. 89, ha previsto la sospensione, fino al 31.12.2020, del pagamento del canone RAI.</p> <p>In attuazione dell'art. 1 co. 5 del suddetto DL, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2018 n. 181035 ha individuato le modalità di ottenimento dei rimborsi delle somme versate a titolo di canone RAI, nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 29.5.2018.</p>
8.1	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO E RELATIVO CONTENUTO</b></p> <p>L'istanza di rimborso va presentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in carta libera, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento;</li> <li>• a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata.</li> </ul> <p>L'istanza deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale (in caso di presentazione in qualità di erede, devono essere indicati anche i dati anagrafici del defunto);</li> <li>• i dati del pagamento: la data e le modalità di pagamento del canone oggetto della richiesta di rimborso (in caso di pagamento con addebito sulla pensione va indicato l'ente pensionistico al quale è stata fatta richiesta);</li> <li>• l'importo chiesto a rimborso;</li> <li>• il motivo della richiesta di rimborso, riportando la seguente causale: "<i>Rimborso previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 29/05/2018, n. 55</i>".</li> </ul> <p>L'istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.</p> <p>La ricevuta dell'avvenuta spedizione, unitamente a copia dell'istanza di rimborso inviata, va conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.</p>
8.2	<p><b>RIMBORSO IN CASO DI ADDEBITO SULLA BOLLETTA DELL'ENERGIA ELETTRICA</b></p> <p>Nel caso in cui il pagamento del canone RAI sia avvenuto mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica, l'istanza di rimborso è presentata mediante il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicando, quale motivo della richiesta, la causale codice 6 "altri motivi diversi dai precedenti";</li> <li>• inserendo, nel campo previsto per la descrizione sintetica del motivo, la dicitura: "<i>Rimborso previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 29/05/2018, n. 55</i>".</li> </ul>
<b>9</b>	<b>CONFERIMENTO DELL'AZIENDA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI SOCIETÀ ESTERA A FAVORE DI UNA SOCIETÀ ITALIANA - NEUTRALITÀ FISCALE</b>
	Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 9.8.2018 n. 63, è soggetta al regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 178 co. 1 lett. c) del TUIR l'operazione di conferimento dell'azienda appartenente alla stabile organizzazione italiana di una società avente sede nell'Unione europea (nella fattispecie, in Francia) a favore di una società di ca-

<p><i>segue</i></p>	<p>pitali italiana.</p> <p>L'operazione deve ritenersi assimilata ai conferimenti tra soggetti residenti, a fronte dei quali le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente (nel caso specifico, la stabile organizzazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assumono un valore fiscale pari a quello dell'azienda conferita (e si considerano, in virtù della finzione giuridica contenuta nell'art. 176 co. 4 del TUIR, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita);</li> <li>• se in possesso dei requisiti per la <i>participation exemption</i> (art. 87 del TUIR), generano plusvalenze imponibili nel limite del 5% all'atto della relativa cessione.</li> </ul> <p><b>Condizioni per l'applicazione del regime di neutralità</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, il regime di neutralità è condizionato all'iscrizione della partecipazione ricevuta a fronte dell'apporto nell'attivo della stabile organizzazione italiana, e non in quello della casa madre estera.</p> <p>Nel momento in cui la partecipazione risulti, invece, direttamente attribuita alla casa madre, il conferimento si considera realizzativo, con conseguente tassazione dei maggiori valori in base al valore normale.</p> <p>Analogo carattere realizzativo ha il trasferimento della partecipazione dalla stabile organizzazione italiana alla propria casa madre comunitaria.</p>
---------------------	--

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2018	Domande "Voucher digitalizzazione"	<p>Le micro, piccole e medie imprese, assegnatarie dell'agevolazione, possono iniziare ad effettuare l'invio telematico delle richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di erogazione del "Voucher digitalizzazione";</li> <li>• tramite l'apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Le richieste devono essere presentate entro il 14.3.2019, a pena di decadenza.</p>
17.9.2018	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2018;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
17.9.2018	Ravvedimento acconto IMU/TASI	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU e/o TASI dovuto per il 2018, la cui scadenza del termine era il 18.6.2018, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.6.2019;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
17.9.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018; in caso di rideterminazione del numero delle rate ai sensi del DPCM 10.8.2018, deve essere versata la seconda delle quattro rate previste, con applicazione dei relativi interessi;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2018.</li> </ul>
17.9.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017 (modello IVA 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2018;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.</li> </ul>
17.9.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2018;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.9.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2018;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>
17.9.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2018.</li> </ul>
19.9.2018	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 19.11.2018, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 19.11.2018 ed entro il 30.9.2019, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>Se entro il 20.8.2018 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 2.7.2018, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro l'1.10.2018), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo l'1.10.2018 ed entro il 30.9.2019), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
19.9.2018	Presentazione domande per lo “sport bonus”	<p>Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. “sport bonus”), devono presentare la relativa domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>• inviando l'apposito modello a mezzo posta elettronica all'indirizzo <i>ufficiospo@pec.governo.it</i>.</li> </ul> <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
22.9.2018	Presentazione domande per il “bonus pubblicità”	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono iniziare a presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione per beneficiare del credito d'imposta relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on-line</i>, effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017;</li> <li>• agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2018.</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino al 22.10.2018; non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
25.9.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di agosto 2018, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
25.9.2018	Domande contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• con le previste modalità telematiche.</li> </ul> <p>Il termine finale di presentazione scade il 29.10.2018; non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2018	Domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali;</li> <li>• mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it">https://taxcredit.librari.beniculturali.it</a>.</li> </ul>
30.9.2018	Modifica acconti da 730/2018	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2018 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2018.</li> </ul>
30.9.2018	Rimborso IVA assolta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2017;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul>
30.9.2018	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;</li> <li>• se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.</li> </ul>
30.9.2018	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	al MOSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;</li> <li>relativa all'anno 2017.</li> </ul>
1.10.2018	Trasmissione dati fatture	<p>I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al trimestre aprile-giugno 2018, oppure al semestre gennaio-giugno 2018;</li> <li>in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>Per i contribuenti che hanno esercitato l'apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione telematica dei dati in esame consente di beneficiare delle previste agevolazioni.</p>
1.10.2018	Versamenti per la "vecchia rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016, che entro il 21.4.2017 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "vecchia rottamazione") e hanno optato per il versamento in 5 rate, devono effettuare il versamento dell'ultima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
1.10.2018	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2017 e il 30.9.2017, che entro il 15.5.2018 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "nuova rottamazione") e hanno optato per il versamento in 5 rate, devono effettuare il versamento della seconda rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
1.10.2018	Versamenti "mini <i>voluntary disclosure</i> "	<p>Le persone fisiche che erano residenti all'estero (iscritte all'AIRE) e i lavoratori <i>ex</i> frontalieri, ovvero i loro eredi, che entro il 31.7.2018 hanno presentato all'Agenzia delle Entrate la domanda per aderire alla c.d. "mini <i>voluntary disclosure</i>", devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del totale delle somme dovute per la regolarizzazione;</li> <li>oppure della prima di tre rate mensili di pari importo; le rate successive scadono il 31.10.2018 e il 30.11.2018 e devono essere maggiorate degli interessi legali.</li> </ul> <p>Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ELIDE e non può essere compensato.</p>
1.10.2018	Regolarizzazione versamento imposte	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 2.7.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2019;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
1.10.2018	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 28.11.2018, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 28.11.2018 ed entro il 30.9.2019, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 30.8.2018 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza del 31.7.2018 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2018), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2018 ed entro il 30.9.2019), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
1.10.2018	Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI	<p>I soggetti che, entro il 2.7.2018, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2017, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando la dichiarazione omessa;</li> <li>• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.</li> </ul> <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2017 e non è stata altresì versata l'IMU/TASI dovuta per il 2017, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione della dichiarazione omessa;</li> <li>• il versamento dell'IMU/TASI dovuta;</li> <li>• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
1.10.2018	"Remissione <i>in bonis</i> " per il 5 per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2017 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p>

SETTEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali;</li> <li>• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</li> </ul>
1.10.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.</li> </ul>
1.10.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2018.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>